



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

COPIA

ORIGINALE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 28

Seduta 10-03-2021

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Omero Vinciguerra	Vice Sindaco	Presente	
Tonino Rivaroli	Assessore	Presente	
Martina Bacchiega	Assessore	Assente	
Ilaria Reggiani	Assessore	Presente	
Totale		Pr. 4	As. 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Franco Cardamone, in collegamento telematico, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, tutti in collegamento telematico, il dr. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E TERMINI PER IL VERSAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge istitutiva del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: · l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019, che dispone quanto segue: *«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi*

i

»;

Richiamata la legge istitutiva del Canone mercatale: · l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 che dispone quanto segue: *«A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate»;*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.02.2021 con la quale sono stati istituiti il Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e il Canone mercatale;

Dato atto che nella stessa deliberazione è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Richiamato il TUEL che prevede la competenza dell'approvazione delle tariffe alla Giunta Comunale;

Richiamata la Legge 388/2000 che prevede che le tariffe approvate entro il termine di scadenza del bilancio hanno effetto a decorrere dal 01 gennaio dell'anno di approvazione;

Verificato che il termine per l'approvazione del bilancio è il 31.03.2021 come stabilito dal D.M. del 13 gennaio 2021;

Dato atto che nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle tariffe del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale;

Dato atto che nel regolamento è previsto che con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateizzazione ;

Considerato che:

- L'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- I commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari;
- I commi 841 ed 842 stabiliscono la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale
- L'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento

Verificato che sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

Ritenuto che il presupposto per ottenere l'invarianza di gettito sia avere le tariffe dei canoni uguali alle tariffe e aliquote delle abrogate entrate, anche utilizzando dei fattori correttivi sulle tariffe base indicate nella norma;

Ritenuto, altresì di considerare nel calcolo della tariffa del canone mercatale anche della quota del corrispettivo dei rifiuti, che diventa componente del canone e non più corrisposta a parte.

Richiamato il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale che per quanto riguarda le tariffe prevede:

Capo II –Esposizione Pubblicitaria

- Articolo 14- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. *Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.*
2. *La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:*
 - a) *Superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;*
 - b) *Durata della diffusione del messaggio pubblicitario;*
 - c) *Tipologia del mezzo pubblicitario utilizzato.*
3. *Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.*

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 27- Diritto sulle pubbliche affissioni

1. *Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.*

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 45- Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. *La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.*
2. *La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:*

- a) *Classificazione delle strade;*
 - b) *Entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;*
 - c) *Durata dell'occupazione;*
 - d) *Valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;*
 - e) *Valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.*
3. *I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.*

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo - 61 Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1. *La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.*
- 2. *La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.*
 - a) *Classificazione delle strade;*
 - b) *Entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;*
 - c) *Durata dell'occupazione;*
 - d) *Valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;*
 - e) *Valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.*
- 3. *I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in*

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

- 4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.*
- 5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.*

Ritenuto di calcolare le tariffe per l'esposizione pubblicitaria come previsto dal regolamento e di applicare anche un fattore di conversione invarianza gettito che permette di mantenere le stesse aliquote applicate all'imposta abrogata, allegato A alla presente;

Ritenuto di calcolare le tariffe per il diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, anche per queste è stato utilizzato un fattore di conversione di invarianza di gettito che garantisce una tendenziale invarianza di gettito, allegato A alla presente;

Ritenuto di calcolare le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione della tariffa stabiliti nell'art. 45 del Regolamento, oltre alla classificazione delle strade, di cui al successivo art. 46; anche per queste tariffe si è utilizzato un "fattore di conversione invarianza gettito". Considerando che nel Regolamento del Canone sono stati introdotti fattori di classificazione diversi da quanto previsto nel precedente COSAP il fattore di invarianza è stato calcolato sulla media delle tariffe riferite alle attività commerciali permanenti, in modo tale da avere una tendenziale invarianza di gettito, allegato B alla presente;

Ritenuto di calcolare le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'art. 61 del regolamento, del comma 838 dell'art. 1 della legge 160/2019 per il quale il canone mercatale sostituisce oltre che il COSAP anche il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 147/2013, e di quanto disposto dal comma 843, dell'art 1 della legge n. 160/ 2019 che prevede del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, allegato C;

Ritenuto di deliberare anche in merito alle tariffe del Mercato dell'antiquariato di stabilire le tariffe come indicate nell'allegato C);

Ritenuto di deliberare in merito ai termini di scadenza del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari annuale e del canone dovuto per delle occupazioni permanenti già in essere e del canone mercatale per quanto riguarda l'anno 2021, **prevedendo come la scadenza unica per i pagamenti annuali dell'anno 2021 il 31 luglio 2021;**

Ritenuto di deliberare in merito alle scadenze degli importi eventualmente rateizzati il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari e del canone dovuto per le occupazioni e del canone mercatale per quanto riguarda l'anno 2021 **prevedendo il versamento, n 3 con rate scadenti il 31 luglio 2021, 30 settembre 2021 e 31 dicembre 2021;**

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di dare immediatamente corso agli adempimenti conseguenti;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di delibera ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 dal Responsabile del Settore Affari Generali – Finanziario;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs 212/2000;

Vista la Legge 388/2000;

Vista la Legge 160/2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Ostiglia;

A voti unanimi palesi

D E L I B E R A

1. di stabilire che per l'anno 2021 il termine annuale per il versamento del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria è differito **al 31 luglio 2021;**
2. di stabilire che il termine annuale per il versamento del Canone mercatale per l'anno 2021 è differito **al 31 luglio 2021;**
3. di stabilire che i termini per i versamenti del canone patrimoniale e del canone mercatale in forma rateizzata per l'anno 2021 sono i seguenti: **n. 3 con rate scadenti il 31 luglio , 30 settembre e 31 dicembre 2021;**
4. di approvare le tariffe relative al "Capo II – Esposizione Pubblicitaria" di cui al "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" così come risultanti dall'allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di approvare le tariffe relative al “Capo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale così come risultanti dall'allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di approvare le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come risultanti dall'allegato B) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di approvare le tariffe relative al “Capo V – Canone Mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale così come risultanti dall'allegato C) – parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. di dare atto che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.

○○*○*○*

Con successiva, separata, unanime, favorevole votazione, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del TUEL è dichiarata immediatamente eseguibile;

○○*○*○*



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Seduta di Giunta Comunale

Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO : CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E TERMINI PER IL VERSAMENTO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Cazzavillan

Li, 01-03-2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Il Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Cazzavillan

Li, 01-03-2021



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Franco Cardamone

Il Sindaco

F.to Dott. Valerio Primavori

ATTESTAZIONE COPIA CONFORME

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ostiglia, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Franco Cardamone)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio online il _____ e vi
rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.

Ostiglia, li

**Il Responsabile del Settore
Affari Generali-Finanziario**

F.to Dott. Giuseppe Cazzavillan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 10-03-2021 decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, 10-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Franco Cardamone